

# Rassegna Stampa

di Venerdì 21 gennaio 2022



**Centro Studi C.N.I.**

# Sommario Rassegna Stampa

<b>Pagina</b>	<b>Testata</b>	<b>Data</b>	<b>Titolo</b>	<b>Pag.</b>
<b>Rubrica Edilizia e Appalti Pubblici</b>				
1	Il Sole 24 Ore	21/01/2022	<i>Appalti, contro i rincari spunta la clausola di compensazione alla francese (G.Santilli)</i>	3
1	Il Sole 24 Ore	21/01/2022	<i>Bonus e cessione senza visti: edilizia libera da definire (S.Fossati/G.Latour)</i>	5
33	Italia Oggi	21/01/2022	<i>Ricostruzioni, modello unico (A.Mascolini)</i>	7
37	Italia Oggi	21/01/2022	<i>Riforma appalti, senato allerta su oneri Pa</i>	8
<b>Rubrica Energia</b>				
1	Il Sole 24 Ore	21/01/2022	<i>Energia, taglia oneri per 1,1 milioni di Pmi. Vertice Draghi-Bonomi (C.Dominelli)</i>	9
<b>Rubrica UE</b>				
36	Il Sole 24 Ore	21/01/2022	<i>Tirocini professionali senza discriminazioni tra i cittadini dell'Unione (M.Castellaneta)</i>	12
<b>Rubrica Fisco</b>				
1	Il Sole 24 Ore	21/01/2022	<i>L'addio all'Irap non cancella saldo a giugno e dichiarazione (A.Caputo)</i>	13
34	Il Sole 24 Ore	21/01/2022	<i>Spese professionali congrue in base ai decreti "parametri" (L.Rollino)</i>	15
<b>Rubrica Fondi pubblici</b>				
1	Il Sole 24 Ore	21/01/2022	<i>Cdp: da 30 a 50 miliardi gli investimenti comunali (G.Santilli)</i>	16
35	Italia Oggi	21/01/2022	<i>Messa in sicurezza, contributi a tutti gli enti fino al tetto massimo (M.Barbero)</i>	19
<b>Rubrica Pubblica Amministrazione</b>				
15	Il Sole 24 Ore	21/01/2022	<i>Consip sbarca nei lavori pubblici. Mercato da 52 miliardi (S.Mo.)</i>	20

**MATERIE PRIME**

Appalti, contro i rincari spunta la clausola di compensazione alla francese

Giorgio Santilli — a pag. 4

# Appalti, contro i rincari spunta la compensazione alla francese

**Di Ristori.** Governo al lavoro, l'ipotesi di adeguamento prezzi sui Sal adottato anche dalla Banca mondiale  
Le proteste Ance per i bandi sottocosto fino al 20%: prezzari da aggiornare o rischio paralisi per il Pnrr


**Giorgio Santilli**

ROMA

Riesplode la questione dell'aumento dei prezzi delle materie prime nei cantieri degli appalti pubblici. E il governo stavolta sembra intenzionato a intervenire - con una norma da inserire nel decreto legge ristori che va oggi all'esame del Consiglio dei ministri - ascoltando le lamentele dell'associazione nazionale dei costruttori che considera la norma emergenziale varata sei mesi fa per il 2021 del tutto insufficiente a coprire gli aumenti e troppo farraginosa nella procedura di applicazione.

La novità, che avrebbe convinto il governo a varare un meccanismo più strutturato e al tempo stesso più facile da applicare, è l'acuirsi del problema dei rincari in vista dell'avvio delle opere del Pnrr. Come evidenziato dal Sole 24 Ore del 18 gennaio, ora è esploso il tema dei bandi di gara sottocosto. Una situazione perversa in cui - a causa del mancato adeguamento dei prezzari - l'iter di affidamento dell'opera parte già con un valore a base d'asta che l'Ance stima mediamente più basso rispetto ai costi reali del 12% e che in molti casi, soprattutto relativi a grandi opere ferroviarie, tocca punte del 20 per cento.

Se già nel momento di avvio del percorso di gara e di definizione del prezzo - prima di vedere gli esiti della gara, prima di firmare il contratto di appalto, prima di conoscere il proget-



IMAGOECONOMICA

to definitivo, prima di avviare il cantiere - il costo dei materiali è già largamente sottostimato rispetto a quello reale, l'opera, anziché partire, è destinata a bloccarsi immediatamente. Senza parlare della difficoltà per l'impresa di presentare un'offerta con un prezzo credibile scommettendo al buio sulle variazioni dei prezzi.

L'argomento ha trovato ascolto al ministero delle Infrastrutture ed è cominciato il solito confronto, soprattutto con il Mef, per la messa a punto di una norma condivisa.

L'altra novità di queste ore è che, proprio per superare queste difficoltà, sulla scena ha fatto irruzione una proposta dell'Ance di impostazione totalmente innovativa. È, in sostanza,

**Appalti pubblici.**

Si riapre la questione dell'aumento dei prezzi delle materie prime nei cantieri

un meccanismo stabile di revisione prezzi da inserire nel codice degli appalti, che prevederebbe un adeguamento continuo dei costi iniziali, applicando un coefficiente dato dal rapporto tra l'indice Istat relativo al mese di maturazione del Sal e il medesimo indice relativo al mese di presentazione dell'offerta.

È, in sostanza, il modello di revisione prezzi applicato con soddisfazione di tutte le parti in Francia ma anche agli appalti della Banca mondiale.

Nel sistema francese questo meccanismo ha permesso di adeguare i prezzi dei contratti del 24% per le strutture e opere di ingegneria in acciaio, del 14% per le manutenzioni stradali e del 9% per le fondazioni e opere geotecniche.

Un meccanismo oggettivo e flessibile, applicato lungo tutto l'arco di realizzazione dell'opera, consentirebbe di compensare i costi quando salgono, ma anche di ridurli quando, viceversa, scendono.

Si ridurrebbero così i rischi di vedere una falsa partenza delle opere del Pnrr e si ridurrebbe la tensione intorno al problema dell'adeguamento dei prezzari. Tema su cui continua per altro la battaglia dell'Ance, con qualche risultato significativo atteso a breve dopo l'invito rivolto dal ministro delle Infrastrutture, Enrico Giovannini, alle principali stazioni appaltanti di adeguare i costi che formano il prezzo a base d'asta.

Il meccanismo prevede a ogni Sal coefficienti di adeguamento dei costi rispetto al livello relativo al momento dell'offerta

© RIPRODUZIONE RISERVATA

**Come funziona**

**1**

**LA PROPOSTA DELL'ANCE**

**Meccanismo di revisione**

Una novità di queste ore emersa per superare le difficoltà delle imprese a causa dei rincari delle materie prima è una proposta dell'Ance di impostazione totalmente innovativa. È, in sostanza, un meccanismo stabile di revisione prezzi da inserire nel codice degli appalti

**2**

**IL FUNZIONAMENTO**

**Il coefficiente**

La proposta dei costruttori prevederebbe un adeguamento continuo dei costi iniziali, applicando un coefficiente dato dal rapporto tra l'indice Istat relativo al mese di maturazione del Sal e il medesimo indice relativo al mese di presentazione dell'offerta

**3**

**IL RIFERIMENTO**

**Il modello francese**

La proposta dell'Ance si basa sul modello di revisione prezzi applicato in Francia e agli appalti della Banca mondiale. Il meccanismo ha permesso di adeguare i prezzi dei contratti del 24% per le strutture e opere di ingegneria in acciaio, del 14% per le manutenzioni stradali e del 9% per le fondazioni e opere geotecniche

**4**

**GLI EFFETTI**

**Meno rischi per il Pnrr**

Il meccanismo oggettivo e flessibile consentirebbe di compensare i costi quando salgono, ma anche di ridurli quando, viceversa, scendono. Si ridurrebbero così i rischi di vedere una falsa partenza delle opere del Pnrr e si ridurrebbe la tensione intorno al problema dell'adeguamento dei prezzi




159329

**Fisco e immobili**  
Bonus e cessione  
senza visti:  
edilizia libera  
da definire

Fossati e Latour — a pag. 34

# Cessione bonus senza visti, edilizia libera da circoscrivere



**Glossari e decreti.** I rimandi della legge di Bilancio all'autonomia normativa di Enti locali e Regioni rischiano di creare incertezze e futuri contenziosi

**Saverio Fossati**  
**Giuseppe Latour**

**U**n perimetro molto difficile da definire. Se, a livello teorico, l'esclusione di visti e asseverazioni per la cessione dei bonus relativi a interventi in regime di edilizia libera sembrava dare una direzione chiara ai contribuenti, la pratica si sta dimostrando parecchio diversa. E la definizione del concetto di edilizia libera risulta, quindi, particolarmente sfuggente.

Stesso discorso per l'ambito temporale di applicazione delle nuove deroghe (si veda l'altro articolo in pagina), che riguarda anche il limite di 10mila euro: bisognerà indicare in modo chiaro come si individua il momento a partire dal quale i lavori ricadono nel nuovo regime semplificato.

Tutti problemi che l'Agenzia af-

fronterà nei prossimi giorni, con l'obiettivo di sbloccare nel suo applicativo per la cessione dei crediti le semplificazioni previste dall'ultima manovra per gli interventi in edilizia libera e sotto i 10mila euro: a oggi, restano ancora sulla carta.

La legge di Bilancio 2022 prevede che non vi sia l'obbligo del rilascio del visto di conformità e delle relative asseverazioni/attestazioni «per le opere, già classificate come attività di edilizia libera ai sensi dell'articolo 6 del Testo Unico edilizia (Dpr 380 del 2002), del Dm 2 marzo 2018 (glossario contenente l'elenco non esaustivo delle principali opere edilizie realizzabili in regime di attività edilizia libera) e della normativa regionale».

Dentro questa definizione, però, si nasconde un universo di possibilità. Oltre alle elencazioni del glossario edilizia libera e del Testo unico edilizia, infatti, la manovra richiama la normativa

regionale. Inoltre, all'interno del Testo unico edilizia, c'è un ulteriore riferimento alle prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali. In teoria, allora, le Entrate dovrebbero verificare tutte queste possibili strade alternative che portano all'edilizia libera.

Sono queste, probabilmente, le ragioni oggettive delle difficoltà che potrebbe incontrare l'Agenzia: un'elencazione del tutto esaustiva è praticamente impossibile, forse la soluzione sarebbe da trovare in una formula generica, come un riferimento normativo, e consentire l'allegazione di un'autocertificazione con la descrizione dell'intervento.

È, quindi, di fondamentale importanza chiarire se il riferimento alle opere già classificate come attività di edilizia libera di cui all'articolo 121 del Dl 34/2020 sia solo all'elenco dell'articolo 6 lettere da a) a e-quinquies del Tu Edilizia, dal momento che quell'articolo

contiene comunque un rinvio alla verifica delle normative dei vari Comuni italiani. Stesso discorso per il riferimento al Decreto Mit del 2 marzo 2018: anche se qui l'elencazione non esaustiva è contenuta nella tabella allegata, che a sua volta contiene lo stesso rinvio alle norme comunali e di settore.

«Considerata l'esigenza di un'applicazione uniforme delle norme fiscali su tutto il territorio nazionale - spiegano Daniela Rubeo e Antonio Picicocchi di Deloitte -, si ritiene che la corretta in-

terpretazione dell'articolo 121 preveda che il richiamo all'articolo 6 del Tu Edilizia e di conseguenza anche quello al glossario sia da intendere proprio nel senso di riferirsi alle sue uniformi indicazioni, senza considerare eventuali prescrizioni comunali o di settore».

In sostanza, in base a questa interpretazione, siamo in presenza di un doppio binario: se un Comune prevede un titolo abilitativo, anche in caso di opere classificate in edilizia libera, il titolo abilitativo dovrà essere richiesto ed ottenuto prima di iniziare

i lavori. Ma ai soli fini degli adempimenti per cessione del credito o sconto in fattura, se quell'intervento è classificato in edilizia libera dall'elencazione di cui all'articolo 6 del Tu Edilizia e al glossario, allora, l'opzione potrà esercitarsi senza asseverazione di congruità e senza visto di conformità, anche se lo specifico Comune dovesse aver previsto un titolo abilitativo. Ma una conferma da parte delle Entrate in questo senso sembra quanto mai opportuna.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



POST-SISMA/La delega al governo per un Codice ad hoc. Deroghe alle norme sugli appalti

# Ricostruzioni, modello unico

## Interventi sulle abitazioni ma anche sul tessuto economico

DI ANDREA MASCOLINI

Un modello unico per le ricostruzioni post-sisma; riorganizzazione di funzioni e competenze con una governance multilivello; istituito lo "stato di ricostruzione", l'ufficio speciale per la ricostruzione e le conferenze di servizi speciali; confermate le deroghe al codice appalti. Sono questi alcuni dei punti in cui si articola il disegno di legge delega al Governo (che potrebbe andare già oggi all'esame del consiglio dei ministri) per l'adozione di un "Codice della ricostruzione" che dovrà vedere la luce nei 18 mesi successivi all'approvazione della delega. Un'operazione non semplice ma molto utile per rimettere ordine in una materia molto variegata e dai diversi livelli di produzione normativa. L'obiettivo è quindi quello di attuare un coordinamento delle procedure e delle attività successive a quelle di protezione civile nei territori colpiti da eventi sismici, che tenga conto delle particolarità dei territori stessi, così da potere uniformare a livello pianificatorio e organizzativo le diverse ricostruzioni. Il nuovo modello dovrà prevedere l'attribuzione delle funzioni tra le diverse Amministrazioni coin-

volte, Stato, regioni, province autonome ed enti locali, distinguendo fra funzioni di indirizzo politico e di gestione amministrativa, nonché differenziando le responsabilità, i compiti e i poteri. L'organizzazione dei processi di ricostruzione dovrà essere attuata attraverso una governance multilivello che operi a livello centrale, regionale e locale. In via generale si ribadisce che gli interventi di ricostruzione devono essere volti all'adeguamento o miglioramento sismico degli immobili e delle infrastrutture danneggiate, alla messa in sicurezza dei territori tramite interventi di mitigazione del rischio, e devono favorire la ripresa dal punto di vista economico, sociale e culturale dei territori colpiti. I processi di ricostruzione dovranno riguardare non solo il patrimonio abitativo pubblico e privato, ma anche lo sviluppo e il rilancio del tessuto economico e sociale dei territori interessati dagli eventi sismici. Ribadita la possibilità di nominare Commissari straordinari se gli eventi sismici colpiscono territori anche di regioni diverse e il processo di ricostruzione risulti complesso; in questo caso il codice dovrà definire i criteri e i presupposti per la nomina dei medesimi Commissari. Importan-



Un momento della fiaccolata svoltasi ad un anno dal sisma del 2016 per ricordare le vittime di Arquata del Tronto

te è l'introduzione di uno "stato di ricostruzione di rilievo nazionale", durante il quale può essere attribuita al Capo della struttura di missione o ai Commissari straordinari, se nominati, il potere di ordinanza che potrà esplicitarsi anche in deroga al codice dei contratti pubblici, in osservanza però ai principi generali e UE. È previsto anche che debbano essere coordinate le attività di competenza del Dipartimento della Protezione Civile e della Struttura di missione. Per ogni "stato di ricostruzione" si prevede che sia istituita

una Cabina di coordinamento per la ricostruzione, presieduta dal Capo della struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri, o del commissario straordinario interessato. Alla Cabina in parola partecipano il Capo del Dipartimento della Protezione Civile, i Presidenti delle regioni interessate, nonché un rappresentante dei comuni per ciascuna delle predette regioni, designato dall'ANCI regionale di riferimento. Nello stato di ricostruzione dovranno essere disciplinati i termini e le procedure della cessazione e il conseguente passaggio al regime ordinario, prevedendo la definizione delle attività che, all'esito della cessazione dello stato di ricostruzione, si posso-

no espletare in regime ordinario e la possibilità, per un periodo di tempo non superiore a 24 mesi, di mantenere le contabilità speciali. Prevista anche l'istituzione, presso ogni regione interessata dal processo di ricostruzione, di un apposito ufficio denominato "Ufficio speciale per la ricostruzione" e di conferenze di servizi speciali o permanenti. Dovranno essere previste anche modalità per effettuare i controlli e i poteri sostitutivi ed eventualmente sanzionatori in capo alla struttura della Presidenza del Consiglio. Al legislatore delegato si affida anche il compito di promuovere un programma di studi e indagini idro-geognostiche e sui dissesti e fenomeni franosi così da avere informazioni per un'adeguata ed effettiva gestione del territorio. Infine un criterio è dedicato alle misure e agli strumenti che possono favorire il coinvolgimento di risorse economiche di provenienza privata, forme di microcredito agevolato e di finanza etica o altra modellistica di carattere innovativo.

Supplemento a cura  
 di Francesco Cerisano  
 fcerisano@italiaoggi.it

**10 ONLINE** Il testo del documento su [www.italiaoggi.it/documenti-italiaoggi](http://www.italiaoggi.it/documenti-italiaoggi)

© Riproduzione riservata



## Riforma appalti, senato allerta su oneri Pa

Rischio oneri per la finanza pubblica nella riforma del codice appalti per potenziamento delle stazioni appaltanti, incentivi alle centrali di committenza, digitalizzazione e informatizzazione delle procedure. È quanto ha affermato il servizio studi del senato (dossier n. 283) che ha esaminato l'impatto finanziario di alcune norme contenute nel disegno di legge delega per la riforma del codice appalti di cui sta per iniziare il taglio degli emendamenti.

La relazione del servizio studi si è soffermata innanzitutto sul criterio di delega dove si è affrontato il tema del potenziamento della qualificazione e della specializzazione del personale e dei commissari.

A questo proposito i tecnici del senato «pur prendendo atto di quanto affermato dalla relazione tecnica circa la difficoltà di individuare, in fase di delega, quante stazioni appaltanti saranno interessate dal potenziamento della qualificazione e della specializzazione del personale e dal rafforzamento della specializzazione professionale dei commissari» prendono atto «che l'invarianza finanziaria non può essere dimostrata in modo puntuale» e richiedono «maggiori elementi di delucidazioni, sia pure in linea di massima, circa la tipologia di attività formative che saranno introdotte, i relativi oneri e le risorse attraverso le quali si provvederà alla copertura», anche per capire se gli eventuali oneri saranno a carico dei bilanci delle singole amministrazioni interessate o saranno prese in carico a valere sul bilancio dello Stato.

Più in generale il servizio studi del senato ha messo in guardia su ulteriori oneri derivanti dall'applicazione di altri criteri direttivi a partire dall'in-

roduzione di incentivi all'utilizzo delle centrali di committenza e delle stazioni appaltanti ausiliarie per l'espletamento delle gare pubbliche e con riguardo al criterio che punta ad un forte incentivo al ricorso a procedure flessibili (e quindi non alle gare).

Su questi due punti, si legge nel rilievo, andrebbe specificato «mediante quali modalità sarà favorito l'utilizzo delle predette strutture e procedure e se saranno previsti incentivi anche di natura economica».

Un ulteriore elemento critico viene individuato sulla parte relativa alla digitalizzazione e informatizzazione delle procedure al fine della riduzione e certezza dei tempi relativi alle procedure di gara, alla stipula dei contratti e all'esecuzione degli appalti. Bisogna capire bene «se tali innovazioni tecnologiche saranno svolte a valere sulle risorse già stanziato allo scopo dalla legislazione vigente o daranno luogo ad oneri aggiuntivi».

Analogo discorso anche per il criterio relativo all'utilizzo di banche dati a livello centrale nell'ambito della revisione e semplificazione del sistema di qualificazione generale degli operatori: «andrebbe chiarito se le amministrazioni interessate sono già in grado di utilizzare tali banche dati o necessitano di adeguamenti tecnologici o altre forme di autorizzazioni all'accesso».

Infine, sui meccanismi sanzionatori e premiali per incentivare la tempestiva esecuzione dei contratti pubblici viene chiesto di chiarire se le risorse siano previste nell'ambito del quadro economico dell'intervento, senza ulteriori oneri a carico delle amministrazioni interessate.



# Energia, taglia oneri per 1,1 milioni di Pmi Vertice Draghi-Bonomi

## La corsa dei prezzi

Oggi il decreto contro  
i rincari: previste misure  
per oltre 4 miliardi

Questa mattina il premier Draghi presiederà la cabina di regia della maggioranza e poi il Consiglio dei ministri per il varo del decreto con le misure per calmierare i forti rincari dei costi dell'energia. Una manovra nel complesso di circa 4 miliardi che andrà ad abbattere oneri per oltre 1,1 milioni di aziende e piccole e medie imprese. Le misure sono state al centro di un incontro ieri mattina a Palazzo Chigi tra Draghi e il presidente di Confindustria, Carlo Bonomi.

**Dominelli** — a pag. 2

# Caro energia, dal taglio oneri aiuti a 1,1 milioni d'impres

**Verso il Cdm.** Sul tavolo misure fino a 4 miliardi per ridurre i rincari: uso dei proventi delle aste Co2 e cartolarizzazioni. Resta il nodo energivori

**Celestina Dominelli**

ROMA

Si va lentamente definendo il quadro delle misure per il caro energia che oggi dovrebbe approdare sul tavolo del Consiglio dei ministri e che riguarderebbe, grazie a un'ulteriore sterilizzazione degli oneri di sistema (per gli impegni di potenza sopra i 16,5 kilowatt con contratti di bassa e media tensione), circa 1,1 milioni di imprese. Il Cdm, convocato per la mattinata, sarà preceduto, come da prassi ormai, da una cabina di regia con i capi delegazione della maggioranza presieduta dal premier Mario Draghi. Che ieri mattina ha ricevuto a Palazzo Chigi il presidente di Confindustria, Carlo Bonomi, accompagnato dal direttore generale Francesca Mariotti - come si racconta nell'articolo a lato -, in una giornata segnata da continue riunioni, alle quali hanno partecipato anche i rappresentanti dell'Authority per l'energia (Arera), chiamati a fornire supporto tecnico al compromesso politico.

Un compromesso, va detto, tutt'altro che facile per questa nuova puntata del caro bollette, come dimostra anche il rinvio del Cdm, previsto originariamente per ieri e deciso proprio per dare più tempo ai tecnici alle prese con la definizione delle misure, chieste a gran voce da imprese e politici. Che, da

Enrico Letta (Pd) a Matteo Salvini (Lega), hanno continuato ieri a incalzare il governo sollecitando anche interventi più strutturali. La cui declinazione, però, farà parte di un "secondo tempo" che dovrebbe prender forma più da qui alle prossime settimane.

Quello che il governo, invece, dovrebbe riuscire ad approvare oggi è una manovra più circoscritta, con focus sulle imprese, come detto, il cui ammontare potrebbe arrivare a 4 miliardi se il menù alla fine includerà, come da rumors di questa lunga e travagliata vigilia, sia l'uso dei proventi delle aste CO2 (per circa 1,3-1,5 miliardi) sia l'operazione di cartolarizzazione di parte della componente Asos (la voce che, dentro gli oneri di sistema, finanzia sostanzialmente gli incentivi alle rinnovabili e che, secondo stime Arera, quest'anno genererà un fabbisogno intorno ai 10 miliardi di euro), per un valore tra i 2 e i 3 miliardi. Le cifre definitive saranno chiuse solo in zona Cesarini, come pure le technicalità del secondo tassello, che potrebbe passare, qualora si decidesse di procedere su questo, attraverso l'emissione di obbligazioni, o, in alternativa, l'utilizzo di linee di credito del Gse (Gestore dei servizi energetici, regista della partita degli incentivi green). Mentre dovrebbe andare al "secondo tempo" l'ipotesizzato prelievo sugli extraprofitti dei produttori di energia, il cui punto di caduta, come confermato ieri anche dalla sottosegretaria all'Economia,

Maria Cecilia Guerra, non è semplice.

La nuova cassa così garantita dovrebbe quindi andare a finanziare, ma il condizionale è d'obbligo, data la tribolata stesura di queste norme, l'estensione della platea che, nel trimestre, beneficerà dell'azzeramento degli oneri di sistema (costo 1,2-1,3 miliardi): non le attività con impegni di potenza fino 16,5 kW, che sono già state alleggerite dagli ultimi interventi, ma quelle sopra tale asticella. Che poi sono un milione di aziende con contratti in bassa tensione e 100 mila in media tensione, sopra i 16,5 kW. Artigiani e imprese di una certa dimensione, insomma, che finora non avevano ricevuto particolari aiuti. Meno probabile, invece, una nuova misura per le famiglie, passando magari da un allargamento della platea di chi beneficia dei bonus sociali (lo sconto in bolletta).

Resta in piedi, infine, il nodo energivori che stanno pagando uno scotto elevatissimo sull'altare dei rincari di luce e gas. Ieri la necessità di dare una risposta in tal senso è stata ribadita nell'incontro tra Draghi e Bonomi. I tecnici sono al lavoro per capire come muoversi. E le imprese chiedono di ritoccare ulteriormente da subito le agevolazioni di cui godono gli energivori sul fronte oneri elettrici. Intervento da 700 milioni. Rimanendo, va chiarito, entro i paletti fissati dall'Europa che comunque concederebbero ancora un po' di margine d'azione.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

**I numeri**

**1**

**GLI INCENTIVI GREEN**  
Il fabbisogno 2022 sfiora i 10 miliardi

Secondo le stime dell'Autorità per l'energia, le reti e l'ambiente, la dimensione del fabbisogno totale di competenza 2022 per il supporto alle fonti rinnovabili (la cosiddetta componente Asos) potrebbe aggirarsi intorno ai 10 miliardi di euro, con una riduzione di poco più di un miliardo rispetto all'ammontare previsto per il 2021 (circa 11 miliardi). Il governo vorrebbe alleggerire il peso di questa componente in bolletta attraverso un'operazione di cartolarizzazione di una fetta degli incentivi che sarebbe accompagnata dall'emissione di obbligazioni o, in alternativa, dal tiraggio di linee di credito del Gestore dei servizi energetici (o Gse, che gestisce gli incentivi).


**10 miliardi**

**2**

**I BENEFICIARI**  
Assist a 1,1 milioni di imprese

L'allargamento della platea che beneficerebbe dell'ulteriore azzeramento degli oneri di sistema per la bolletta elettrica, in modo da includere anche gli impegni di potenza sopra i 16,5 kilowatt (contratti di bassa e media tensione), dovrebbe riguardare circa 1,1 milioni di imprese: un milione in bassa tensione e 100mila circa sulla media tensione. Come si ricorderà, le ultime manovre messe in campo dal governo hanno riguardato prevalentemente le famiglie (29 milioni) e, in particolare, i nuclei in condizioni economiche svantaggiate, e 6 milioni di utenze non domestiche (in larghissima parte microimprese e piccole imprese).

**1,1 milioni**



**Focus sulle imprese.** Oggi in Consiglio dei ministri le misure contro il caro energia



## I data base

### La banca dati Ue

La banca dati Ue sulle professioni regolamentate è all'indirizzo <https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/regprof/index.cfm?newlang=en>.

## Il censimento italiano

L'elenco italiano delle professioni regolamentate è su <https://www.impresainungiorno.gov.it/web/l-impresa-e-l-europa/list-of-regulated-professions>.

# Tirocini professionali senza discriminazioni tra i cittadini dell'Unione

## Legge europea

La validità della formazione all'estero non distingue i cittadini per nazionalità

### Marina Castellaneta

Tirocini professionali con effetti uguali per tutti per l'accesso alle professioni regolamentate, senza più distinzione tra cittadini italiani e di altri Stati Ue.

Con la legge europea 2019-2020, l'Italia ha messo mano alle disposizioni sul riconoscimento delle qualifiche professionali contenute nel Dlgs 206/2007, che ha recepito la direttiva 2005/36, modificata dalla 2013/55 (recepita con Dlgs 15/2016) e rimosso gli ostacoli al riconoscimento dei tirocini, se necessari per l'accesso a una professione regolamentata, eliminando una discriminazione sulla base della nazionalità.

Grazie alla nuova legge europea

è modificato il quadro sul riconoscimento delle qualifiche professionali e ampliato l'ambito di applicazione del Dlgs 206/2007, dando il via libera al riconoscimento delle qualifiche professionali anche quando il tirocinio professionale è svolto al di fuori del territorio nazionale da cittadini di altri Stati membri.

Con la direttiva 2013/55 era stato previsto che, per rimuovere gli ostacoli all'accesso alle professioni regolamentate, considerate quelle il cui accesso è subordinato al possesso di una specifica qualifica professionale o all'accertamento di specifiche professionalità, gli Stati avrebbero dovuto riconoscere i tirocini effettuati in altri Stati membri, se conformi alle linee guida sull'organizzazione e il riconoscimento dei tirocini professionali pubblicate da ogni Stato membro (articolo 17 bis, Dlgs n. 206).

L'Italia aveva recepito la direttiva, ma aveva introdotto una modifica perché aveva limitato l'applicazione, nel caso di tirocini, solo ai cittadini ita-

liani impegnati in quest'attività in altri Stati Ue.

Era arrivata la reazione della Commissione europea che aveva aperto una procedura d'infrazione (2018/2295). Di qui la corsa a un aggiustamento che ha portato a introdurre l'articolo 5 della legge europea con il quale è modificato l'articolo 2, comma 1-bis del Dlgs 206/2007.

L'Italia così permette il riconoscimento del quadro sulle qualifiche professionali nei casi in cui sia necessario un tirocinio per accedere a una professione regolamentata, anche quando svolto in un altro Stato membro da cittadini di altri Stati Ue dell'Unione.


Rimossa così una discriminazione sulla base della nazionalità per tutte le professioni regolamentate (resta, però, un inciso "ove compatibili" non presente nella direttiva) che, in base al Dlgs 206/2007, sono quelle il cui esercizio è consentito solo a seguito di iscrizioni in ordini, collegi, albi, registri ed elenchi tenuti da amministrazioni o enti pubblici.

Di conseguenza, l'autorità competente chiamata a esaminare una richiesta di autorizzazione all'esercizio di una professione regolamentata, dovrà riconoscere i tirocini professionali svolti nello spazio Ue senza limiti soggettivi nel caso di cittadini di Stati membri.

Un cambiamento che agevolerà l'accesso alle professioni regolamentate che, in diversi casi, è subordinato al compimento di un tirocinio professionale.

Per il riconoscimento delle qualifiche in regime di stabilimento, la legge europea modifica l'articolo 8 bis del Dlgs 206 per limitare la discrezionalità delle autorità competenti italiane che potranno verificare nello Stato di origine le informazioni fornite dal richiedente solo in presenza di un "dubbio fondato".

**Legge di Bilancio**  
L'addio all'Irap  
non cancella  
saldo a giugno  
e dichiarazione



**Alessandra  
Caputo**  
— a pag. 27

# L'addio all'Irap non cancella saldo a giugno e dichiarazione

## Manovra 2022

L'abolizione dell'imposta  
non riguarda società  
di persone e di capitali

Nuove regole dal 2022  
per chi ha l'esercizio  
coincidente con l'anno solare

**Alessandra Caputo**

Niente più Irap per le persone fisiche esercenti attività commerciali, arti e professioni. Il comma 8 della legge 234/2021 cancella l'imposta per alcuni contribuenti, lasciando però scontente le strutture collettive. L'effetto di questa norma è che, a parità di attività svolta, se il soggetto è "solo", non verserà l'imposta, ma se si unisce ad altri (in società/studio associato), diventa soggetto passivo. Di fatto, la legge di Bilancio anticipa l'entrata in vigore della riforma fiscale, che prevede uno o più decreti volti al graduale superamento dell'Irap e alla contestuale introduzione di una addizionale al reddito d'impresa.

### Soggetti e presupposti dell'Irap

L'Irap è disciplinata dal Dlgs 446/1997 ed è dovuta per l'esercizio abituale di una attività autonomamente organizzata, diretta alla produzione o allo scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi. Sono soggetti passivi gli esercenti attività d'impresa e lavoro autonomo, operanti sia in forma individuale che associata, gli enti non commerciali privati nonché le amministrazioni ed enti pubblici.

Dalla sua introduzione (dal 1° gennaio 1998 con lo scopo di compensare i minori introiti conseguenti alla soppressione di alcuni tributi, quali, Ilor, Iciap, tassa sulla partita Iva) sono stati diversi gli interventi che hanno interessato questa imposta. Tra i principali, i provvedimenti che hanno inciso sulle deduzioni Irap, in particolare sulle componenti relative al costo del lavoro, disponendo l'integrale deducibilità del costo sostenuto per lavoro dipendente a tempo indeterminato. Con riferimento poi all'autonoma organizzazione, la legge di Stabilità 2015 ha chiarito che questa non sussiste per i medici che abbiano sottoscritto specifiche convenzioni con le strutture ospedaliere per lo svolgimento della professione ove percepiscano, per l'attività svolta presso dette strutture, più del 75% del proprio reddito complessivo. Dal 2016 poi, l'Irap non è più dovuta con riferimento alle

attività agricole potenzialmente rientranti nel reddito agrario.

### La legge di Bilancio 2022

Il comma 8 della legge di Bilancio 2022 esenta da Irap le persone fisiche esercenti attività commerciali e quelle esercenti arti e professioni, di cui alle lettere b) e c) del comma 1 dell'articolo 3 del Dlgs 446/1997.

L'articolo 3 contiene l'elenco dei soggetti passivi ai fini Irap. Nello specifico, la lettera b) include le società in nome collettivo e in accomandita semplice e quelle a esse equiparate a norma dell'articolo 5, comma 3, del Tuir, nonché le persone fisiche esercenti attività commerciali di cui all'articolo 55 del Tuir (la norma reca ancora il vecchio articolo 51, oggi diventato 55); la lettera c) include, invece, tra i soggetti passivi le persone fisiche, le società semplici e quelle ad esse equiparate, esercenti arti e professioni.

Non c'è molto spazio per i dubbi sul fatto che la cancellazione dell'Irap riguardi solo le persone fisiche e non anche le società e gli enti assimilati: la norma, infatti, non si limita a richiamare le lettere b) e c) dell'articolo 3 del Dlgs 446/1997, ma circoscrive l'ambito di applicazione della norma alle sole persone fisiche richiamate nell'articolo 3. Continueranno quindi a versare l'Irap le società di persone e di capitali, ma anche gli studi associati e le

società tra professionisti. Resta sempre ferma la possibilità di invocare la mancanza di una autonoma organizzazione per sfuggire all'applicazione dell'imposta. Dovrebbero, invece, rientrare nelle esclusioni le imprese familiari le quali, pur avvalendosi di collaboratori, restano comunque qualificate come imprese individuale.

**La decorrenza**

Le novità in materia di Irap entrano in vigore a decorrere dal periodo di imposta in corso all'entrata in vigore della legge di Bilancio; vale a dire, per coloro che hanno un esercizio coincidente con l'anno solare, dal 2022. Ne consegue che questi contribuenti per i quali viene prevista la cancellazione dell'Irap, de-

vono preoccuparsi ancora di due adempimenti: il versamento del saldo 2021, entro il 30 giugno 2022 e la presentazione del modello Irap 2022 previsto per il prossimo 30 novembre 2022 (salve, in entrambi i casi, eventuali proroghe). Non sono invece dovuti gli acconti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



## Spese professionali congrue in base ai decreti «parametri»

### Rischio contenzioso

Nella legge di Bilancio 2022 si è specificato che le spese per l'ottenimento dell'asseverazione e del visto di conformità sono detraibili, secondo l'aliquota dell'agevolazione spettante per l'intervento di riferimento. Inoltre, si è definitivamente chiarito quali sono i Prezziari utilizzabili per attestare la congruità delle spese sostenute per la realizzazione delle opere (dirette e accessorie) connesse alla realizzazione dell'intervento agevolato.

Tuttavia, non è stato chiarito un aspetto dubbio già con il decreto Antifrodi (157/2021, i cui contenuti sono stati recepiti nella legge di Bilancio): quale parametro usare per definire congrue le spettanze professionali, e, in particolare, le spettanze tecniche. Infatti, per le asseverazioni relative all'ecobonus ordinario e al super ecobonus, il Dm del 6 agosto 2020 indica chiaramente il decreto del 17 giugno 2016 come riferimento, sebbene si tratti di un decreto collegato al Dm 50/2016, e quindi pensato per il mondo dei lavori pubblici. Tale riferimento è stato poi indicato dalla Rete delle Professioni Tecniche per il calcolo delle spettanze professionali anche in ambito

Super Sismabonus.

L'asseverazione è richiesta per attestare la congruità di tutte le spese sostenute ogni volta che si faccia ricorso ad una detrazione fiscale con cessione del credito o con sconto in fattura (quindi anche quelle professionali): è quindi immediato chiedersi se l'estensione del Dm del 17 giugno 2016 possa essere fatta anche a tutti i bonus ordinari.

La risposta sembra essere positiva, altrimenti si creerebbe un duplice metodo di calcolo all'interno dello stesso cantiere tra 110% e aliquote ordinarie. Tuttavia, non si deve trascurare la vigenza di un altro decreto che fornisce un algoritmo di calcolo delle spettanze tecniche: si tratta del Dm 40/2012, redatto per la determinazione dei parametri per la liquidazione da parte di un organo giurisdizionale dei compensi per le professioni regolarmente.

Questo documento ha il pregio di non essere relativo al solo ambito tecnico, ed è esplicitamente richiamato dalla Fondazione nazionale dei commercialisti come un riferimento per la determinazione delle spettanze per il visto di conformità. Anche al fine di prevenire potenziali contenziosi, sarebbe utile un definitivo chiarimento di merito da parte dell'Agenzia.

—Luca Rollino



L'OSSERVATORIO PNRR

Cdp: da 30 a 50 miliardi  
gli investimenti comunali



Giorgio Santilli — a pag. 5

# Pnrr, da 30 a 50 miliardi d'investimenti comunali

**Studio Cdp.** Per centrare i target bisogna aumentare del 60% la capacità di spesa  
Il chief economist Montanino: recuperare il gap creato dal Patto di stabilità

**Giorgio Santilli**

Passeranno per il coinvolgimento diretto dei Comuni almeno 30 miliardi del Pnrr che potrebbero arrivare fino a 50, «a seconda del volume di progetti di titolarità delle amministrazioni centrali che coinvolgeranno gli enti territoriali nella fase di attuazione». La stima è contenuta in un lavoro di Cdp Think Tank, il centro studi di Cassa depositi e prestiti guidato dal chief economist Andrea Montanino, già direttore esecutivo del Fondo Monetario Internazionale. Nello studio, cui hanno collaborato anche Angela Cipollone, Silvia Gatteschi e Alessandra Locarno, una tabella (pubblicata a fianco) mostra l'elenco dettagliato dei capitoli di investimento del Pnrr che coinvolgono i comuni, come soggetti attuatori o indirettamente come destinatari potenziali di risorse gestite da Roma: dalle scuole agli asili nido, dal verde urbano alla rigenerazione, dallo sport ai borghi storici, dall'housing alle comunità energetiche, dalla disabilità alle piste ciclabili alle metropolitane, ai tram. «Se un quarto del Pnrr - dice Montanino - passa per i Comuni, è evidente che, per non rischiare di lasciarlo in parte inattuato, serve da parte loro una risposta gestionale efficiente». E a proposito di efficienza, il rapporto Cdp stima che il pieno impiego delle risorse assegnate «richiederebbe un aumento della capacità annua di investimento dei comuni per almeno il

60%». Stima fatta sull'ipotesi che ai comuni arrivino solo 30 miliardi. «Se ne arrivano 50, la capacità di investimento deve raddoppiare».

Non è solo sulla capacità di spesa, però, che il Pnrr induce a fare i conti con l'eredità del passato. Il Recovery Plan è la grande occasione per recuperare il gap di investimenti e invertire «il costante declino» della spesa in conto capitale dei comuni che hanno caratterizzato i venti anni del Patto di stabilità interno, dal 1999 al 2018. Nel 2019 la spesa in conto capitale dei comuni era addirittura inferiore, in rapporto al Pil, rispetto al livello del 1995: 0,59% contro 0,86%. I vincoli di finanza pubblica hanno prodotto paradossi come quello dell'overshooting, l'eccesso di risparmio generato dall'impossibilità di spendere, che nel 2017 ammontava a 4,3 miliardi di euro. Ma soprattutto hanno lasciato un'eredità pesantissima in termini di gap di investimento che lo studio Cdp stima sia superiore a 2 miliardi l'anno, confrontando l'investimento standard pro capite (quanto si sarebbe dovuto spendere a fronte di certe caratteristiche territoriali, geologiche e demografiche) e l'investimento storico (quanto di fatto si è speso). «Con il Pnrr c'è l'occasione di colmare questo gap», dice l'analisi Cdp.

Non è solo una questione di quantità, ma anche di qualità e di equità. Il gap di investimento non è stato omogeneo per tutti i comuni. Cdp Think Tank evidenzia le caratteristiche che hanno danneggiato alcuni comuni

più di altri. Sul piano territoriale, anzitutto, si riscontrano le difficoltà maggiori «nei comuni più distanti dai grandi assi infrastrutturali, nelle aree interne, lungo la dorsale appenninica e quella adriatica o anche in certe zone alpine. Squilibrio territoriale non è quindi solo Sud». Ma lo studio evidenzia anche fattori penalizzanti diversi da quelli territoriali: il gap di investimenti è più alto nei comuni con età media più bassa (perché c'è maggiore domanda di edilizia scolastica e di reti di trasporto), in quelli con strutture amministrative impoverite dal blocco del turn over o con una bassa quota di laureati e di giovani. Pesa la debolezza degli uffici tecnici.

Quegli uffici tecnici che ora dovranno rispondere ai bandi di gara che poveranno sui loro tavoli con il Pnrr. «Il Pnrr - dice Montanino - mette in competizione le amministrazioni comunali: otterrà i fondi chi presenterà le proposte migliori, chi riuscirà a realizzare buoni progetti e a portarli fino in fondo nei tempi assegnati».

Per vincere questa competizione è fondamentale rafforzare gli uffici tecnici e per questo i comuni avranno bisogno di aiuto e sostegno. Cdp farà la sua parte, con il suo team di consulenti, in attuazione dell'accordo che abbiamo siglato con il Mef». Le attività che avranno più bisogno di sostegno sono di programmazione e progettazione. Anche qui, gli ultimi anni hanno accentuato le differenze. I più svantaggiati sono i comuni interme-

di, con popolazione fra 50mila e 100mila abitanti. Registrano tempi più lunghi di attuazione (5 anni) rispetto agli altri enti. «La differenza fra la performance migliore ottenuta dalle Regioni e quella peggiore registrata dai Comuni intermedi - dice l'analisi - è passata dal 2014 a oggi da 9 mesi e mezzo a oltre 20 mesi».

Ci sono altri due aspetti che colle-

gano la riuscita del Pnrr Italia con il lavoro che faranno i comuni. Il primo è che la parte del Piano che passa per gli enti locali è quella che finanzia i servizi per i cittadini. Se il Pnrr sarà realizzato come previsto dai comuni i cittadini avranno scuole ristrutturate, asili nido, università, ospedali e maggiore efficienza energetica. L'al-

tro indicatore del successo che lega comuni e Pnrr riguarda ciò che il Recovery Plan lascerà dopo il 2026. «Se si guarda oltre il breve periodo - dice Montanino - la scommessa è rendere strutturali meccanismi che aumentino la capacità di spesa anche dopo la conclusione del Piano».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

## L'INIZIATIVA

# Osservatorio Pnrr, obiettivi e verifiche

Tra le iniziative messe in cantiere dal gruppo Sole 24 Ore in occasione del Festival dell'Economia di Trento, che si terrà dal 2 al 5 giugno prossimo, è previsto l'Osservatorio Pnrr, con cui il giornale sta monitorando l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza. Quella di oggi è una nuova puntata. Sotto la lente saranno messi, di volta in volta, obiettivi e traguardi che l'Italia deve centrare per ottenere il via libera di Bruxelles alle rate di finanziamento. Ma oggetto dell'analisi dell'Osservatorio sarà anche lo stato di avanzamento delle sei missioni e delle 16 componenti del Piano.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



**LA NUOVA EDIZIONE**  
Il Festival dell'Economia di Trento si terrà dal 2 al 5 giugno



**UPB: BANDI PNRR PER ASILI NIDO DISCREZIONALI, PIÙ TRASPARENZA**  
I 15 bandi per le risorse Pnrr a favore degli enti territoriali presentano diverse «criticità» e ne è esempio in partico-

lare quello per gli asili nido e che ha l'obiettivo di creare circa 265.000 posti entro il 2025. A dirlo l'Upb che ha dedicato un approfondimento specifico al tema suggerendo «di

seguire metodologie più trasparenti e di immediata interpretabilità». Inoltre i pesi assegnati ai due criteri utilizzati la pre-allocazione regionale «sono determinati in modo discrezionale».

## La mappa delle risorse

Aggiornamento Pnrr sugli investimenti che vedono Comuni e Città Metropolitane come soggetti attuatori, 5 gennaio 2022

CODICE INTERVENTO PNRR	INVESTIMENTO/RIFORMA	IMPORTO PNRR (MLD €)
<b>RISORSE ATTRIBUITE DIRETTAMENTE A COMUNI E CITTÀ METROPOLITANE COME SOGGETTI ATTUATORI</b>		
M2C1 3.1	Isole verdi	0,2
M2C3 1.1	Piano di sostituzione di edifici scolastici e di riqualificazione energetica	0,8
M2C4 2.2	Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni	6,0
M2C4 3.1	Tutela e valorizzazione del verde urbano ed extraurbano	0,3
M4C1 1.1	Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia	4,6
M4C1 1.2	Piano di estensione del tempo pieno e mense	1,0
M4C1 1.3	Potenziamento infrastrutture per lo sport a scuola	0,3
M4C1 3.3	Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica	3,9
M5C2 2.1	Progetti di rigenerazione urbana per ridurre emarginazione e degrado sociale	3,3
M5C2 2.2	Piani Urbani integrati	2,5
M5C2 2.2a	Piani Urbani integrati - superamento insediamenti abusivi	0,2
M5C2 2.2b	Piani Urbani integrati - fondo di fondi BEI	0,3
M5C2 3.1	Sport e inclusione sociale	0,7
M5C3 1.1	Strategia nazionale per le aree interne	0,8
M5C3 1.2	Valorizzazione beni confiscati alle mafie	0,3
M1C3 2.1	Attrattività dei borghi	1,0
M2C1 1.1	Realizzazione nuovi impianti di gestione rifiuti e ammodernamento di impianti esistenti	1,5
<b>RISORSE ATTRIBUITE A COMUNI E CITTÀ METROPOLITANE ATTUATORI IN CONCORRENZA CON LE REGIONI</b>		
M2C2 4.2	Sviluppo trasporto rapido di massa	3,6
M2C2 4.4	Rinnovo flotte bus, treni verdi	3,6
M5C2 2.3	Programma innovativo della qualità dell'abitare	2,8
M1C3 2.2	Tutela e valorizzazione dell'architettura e del paesaggio rurale	0,6
M1C3 2.3	Programmi per valorizzare l'identità dei luoghi: parchi e giardini storici	0,3
M2C2 4.1	Rafforzamento mobilità ciclistica	0,6
<b>PROGETTI DI TITOLARITÀ DEL MLPS CHE RICONOSCE, PER DECRETO, COME SOGGETTI ATTUATORI GLI AMBITI TERRITORIALI SOCIALI (ATS) O I COMUNI (DOVE GLI ATS NON PARTECIPANO)</b>		
M5C2 1.1	Sostegno alle persone vulnerabili e prevenzione dell'istituzionalizzazione degli anziani non autosufficienti	0,5
M5C2 1.2	Percorsi di autonomia per persone con disabilità	0,5
M5C2 1.3	Housing temporaneo e stazioni di posta	0,5
<b>ULTERIORI PROGETTI PNRR (A ESCLUSIONE DEL FONDO COMPLEMENTARE) CHE POTREBBERO COINVOLGERE COMUNI E CITTÀ METROPOLITANE</b>		
M1C1 1.1	Infrastrutture digitali	0,9
M1C1 1.2	Abilitazione e facilitazione migrazione al cloud	1,0
M1C1 1.3	Dati e interoperabilità	0,7
M1C1 1.4	Servizi digitali e cittadinanza digitale	2,0
M1C3 1.1	Strategia digitale e piattaforme per il patrimonio culturale	0,5
M1C3 1.2	Rimozione delle barriere fisiche e cognitive in musei, biblioteche e archivi per permettere un più ampio accesso e partecipazione alla cultura	0,3
M1C3 1.3	Migliorare l'efficienza energetica di cinema, teatri e musei	0,3
M2C1 3.2	Green communities	0,1
M2C2 1.2	Promozione rinnovabili per le comunità energetiche e l'auto-consumo	2,2
<b>PROGETTI IN FONDO COMPLEMENTARE CHE POTREBBERO COINVOLGERE COMUNI E CITTÀ METROPOLITANE</b>		
FC 6	Investimenti strategici sul patrimonio culturale	1,5
FC 10	Sicuro, Verde, Sociale	2,0
FC 24	Interventi per le aree del terremoto del 2009 e 2016	1,8
FC 25	Strategia nazionale aree interne - miglioramento accessibilità e sicurezza delle strade	0,3


Fonte: Elab. CDP Think Tank su dati Italia Domani ("Comuni e città nel PNRR", 19 Novembre 2021) e ANCI.

**LE ISTRUZIONI DEL MINISTERO DELL'INTERNO**

## Messa in sicurezza, contributi a tutti gli enti fino al tetto massimo

DI «MATTEO BARBERO

**M**essa in sicurezza, contributi per tutti i comuni fino al tetto massimo. La precisazione si trova fra le pieghe delle istruzioni fornite dal Ministero dell'Interno con il decreto dell'8 gennaio scorso, che ha definito le modalità di presentazione delle istanze per accedere ai 450 milioni disponibili sull'anno corrente nell'ambito della misura di cui all'art. 1, comma 139 e seguenti, della l. 145/2018. In generale, non possono presentare la richiesta di contributo i comuni che risultano già inseriti nella graduatoria dell'anno 2021, ma solo qualora abbiano beneficiato dell'intero contributo concedibile per fascia demografica. I comuni che, invece, hanno ricevuto solo una parte dell'intero contributo richiedibile per fascia demografica possono presentare una nuova istanza, fino alla concorrenza dell'importo non concesso e/o non richiesto in precedenza. Ciascun ente, infatti, può fare richiesta di contributo per una o più opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio e non possono essere chiesti contributi di importo superiore al limite massimo di 1.000.000 di euro per i comuni con una popolazione fino a 5.000 abitanti, di 2.500.000 di euro per i comuni con popolazione da 5.001 a 25.000 abitanti e di 5.000.000 di euro per i comuni con popolazione superiore a 25.000 abitanti. Per esemplificare, quindi, se un comune di 3.000 abitanti ha ottenuto lo scorso anno 500.000 euro, potrà chiedere la stessa



Il decreto è dell'8 gennaio

cifra anche per il 2022, perché in tal modo la somma delle due assegnazioni sarebbe inferiore al tetto di 1.000.000 previsto per gli enti di minori dimensioni. Il contributo erariale può essere chiesto solo per la realizzazione di opere, non integralmente finanziate da altri soggetti, secondo il seguente ordine di priorità: a) messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico; b) messa in sicurezza di strade, ponti e viadotti; c) messa in sicurezza ed efficientamento energetico degli edifici, con precedenza per gli edifici scolastici, e di altre strutture di proprietà dell'ente. La richiesta da parte dei comuni deve essere comunicata al Ministero dell'Interno-Direzione Centrale per la Finanza Locale, esclusivamente con modalità telematica, tramite la nuova Piattaforma di Gestione delle Linee di Finanziamento (GLF), integrata nel sistema di Monitoraggio delle Opere Pubbliche (MOP) di cui al dlgs 229 entro le ore 23:59 del 15 febbraio 2022, a pena di decadenza. È facoltà degli enti interessati, che avessero necessità di rettificare i dati già trasmessi prima della scadenza del termine fissato, produrre una nuova certificazione, attraverso un ulteriore invio telematico, secondo le modalità sopra rappresentate. In tale circostanza, attraverso la procedura informatica predisposta, l'Ente dovrà preliminarmente procedere ad annullare la precedente certificazione prima di poter trasmettere un nuovo modello. La certificazione annullata perderà validità ai fini del concorso erariale.



**Pubblica amministrazione**  
Consip sbarca nei lavori pubblici  
Mercato da 52 miliardi —p.16

# Consip gestirà anche i lavori pubblici «Mercato da 52 miliardi di acquisti»

## Pubblica amministrazione

La centrale acquisti italiana aprirà la piattaforma per gli appalti della Pa

Ampliamento dei bandi finora dedicati ai soli lavori di manutenzione

MILANO

Non solo manutenzione ma anche opere vere e proprie. Consip, la centrale acquisti italiana, metterà a disposizione la sua piattaforma anche per gli appalti della pubblica amministrazione che mirano a realizzare lavori nuovi.

Il settore delle opere pubbliche è un mercato che nel 2020 (fonte Anac) ha fatto registrare circa 50mila procedure di acquisto per un importo complessivo di quasi 53 miliardi. Ora Consip offre alle amministrazioni e imprese coinvolte in queste procedure due nuove modalità digitali di acquisto.

La prima è l'ampliamento dei bandi del segmento "Mercato elettronico della Pa" (Mepa) - attivi dal 2016 e finora dedicati ai soli lavori di manutenzione - a tutte le tipologie di lavori pubblici, incluse le nuove opere. Le amministrazioni potranno svolgere così negoziazioni con i fornitori abilitati da Consip - quasi 42mila - fino a un valore massimo di 5,38 milioni, la soglia sotto la quale le procedure sono semplificate.

L'estensione consentirà alle Pa,

inoltre, di acquisire strutture prefabbricate in cemento armato, di realizzare componenti strutturali in acciaio o metallo e di appaltare la demolizione di opere. Infine, da quest'anno sarà per la prima volta possibile bandire sul Mepa anche concessioni di servizi.

La seconda possibilità offerta è l'estensione dell'utilizzo delle "gare in asp" (Application service provider), cioè le gare sopra o sotto soglia comunitaria bandite autonomamente dalle pubbliche amministrazioni, con il supporto tecnico-operativo di Consip, avvalendosi a titolo gratuito della piattaforma.

Nel biennio 2020-21 è già stata effettuata una sperimentazione per 68 gare per lavori (da 14 stazioni appaltanti, per un importo complessivo di circa 193 milioni) e 73 gare per concessioni (da 16 stazioni appaltanti per un importo complessivo di circa 163 milioni).

Entrambe le iniziative offrono a Pa e imprese il vantaggio di utilizzare un'unica piattaforma per tutte le tipologie di approvvigionamenti, individuando di volta in volta lo strumento e la procedura più idonea tra quelle disponibili.

### I lavori pubblici in Italia

La spesa per i lavori pubblici della Pa italiana costituisce una delle maggiori voci di spesa della Pubblica amministrazione italiana. Con tale termine ci si riferisce a tutti i contratti per l'esecuzione di lavori o per la progettazione e la realizzazione di opere che vengono stipulati dalle amministrazioni pubbliche a seguito di procedure di gara (aperte, ristrette, negoziate o affidamenti diretti).

Secondo gli ultimi dati disponibili relativi al 2020 le procedure di acquisto per lavori pubblici svolte da pubbliche amministra-

zioni in Italia sono state circa 50mila per un importo complessivo di 52,7 miliardi, di cui il 42% si riferisce a procedure aperte. Il 30% delle procedure in termini di valore (nel 2019 erano il 45%) e il 97% in termini di numerosità (nel 2019 erano il 98%) sono state di importo inferiore ai 5 milioni, e quindi si collocano sotto l'attuale soglia comunitaria che, fino al 30 giugno 2023, è stata fissata dal DL "Semplificazioni"

In termini di valore, per il 49% le procedure hanno riguardato settori ordinari (nel 2019 erano il 70%), mentre il restante 51% sono relativi a settori speciali (gas, energia termica, elettricità, acqua, trasporti, sfruttamento di area geografica, nel 2019 erano il 30%).

### La crescita dal 2017 al 2021

Nel periodo 2017-21 sono stati conclusi quasi 120mila contratti per un valore complessivo di oltre 4,5 miliardi, solo nel settore della manutenzione. In particolare, nel 2021 è stato registrato un valore degli acquisti annui (il cosiddetto "erogato") di 1,4 miliardi con una crescita del +40% rispetto al miliardo di euro registrato nel 2020), collocando i lavori di manutenzione fra gli ambiti di spesa più rilevanti nel Mepa.

### Le amministrazioni

Per quanto riguarda le amministrazioni acquisite, circa i tre quarti del valore dei contratti si riferisce a Pa locali, mentre la restante parte è appannaggio delle Pa centrali.

Le categorie che pesano maggiormente in termine di erogato sono le manutenzioni edili (34% del totale), seguite da manutenzioni stradali, ferroviarie ed aerei (23%).

Per quanto riguarda gli opera-

tori economici, a fine 2021 sono quasi 42mila quelli abilitati, di cui l'78,4% micro-imprese, il 16,8% piccole imprese, 1,6% medie imprese e il 0,3% grandi imprese.

La categoria che presenta il maggior numero di abilitazioni è quella delle Opere Specializzate

(41% del totale), seguita da manutenzione edile (17%), impiantistica (15%) e stradale (10%).

**La norma**

La Legge di bilancio 2020 è intervenuta sulla normativa riguardante il ruolo di Consip nel settore


dei lavori pubblici, introducendo la possibilità per l'azienda di attivare strumenti di acquisto e di negoziazione che hanno per oggetto tutti i lavori pubblici, non solo quelli di manutenzione.

—S.Mo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

**Il precedente nella manutenzione**

Dettaglio valore aggiudicato per singolo bando (dati in milioni di €)



Fonte: Consip

